

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1320/03

di Richard Balfe (PPE-DE), John Bowis (PPE-DE), Charles Tannock (PPE-DE) e Theresa Villiers (PPE-DE)
alla Commissione

Oggetto: Chiarimento sullo status del fention in termini di sicurezza e relativamente all'Allegato I della Direttiva del Consiglio 91/414/CEE

In risposta all'interrogazione scritta E-3811/02¹, il Commissario Byrne dichiara a nome della Commissione che il Comitato scientifico per le piante ha determinato nel dicembre 2002 che le nuove informazioni tossicologiche sul fention non hanno modificato il precedente parere della commissione in merito alle proprietà mutageniche del fention, che tale sostanza chimica 'non rappresenterebbe un rischio di neurotossicità ritardato per gli esseri umani' ma che 'nonostante il cambiamento di metodo applicativo e la disponibilità di nuovi studi, i rischi per gli uccelli derivanti dall'impiego proposto del fention sono estremamente incerti e pertanto le preoccupazioni sollevate dalla commissione nel suo precedente parere rimangono irrisolte'.

A quale cambiamento di metodo applicativo fa riferimento la Commissione? L'irrorazione aerea del fention è legale ai sensi della legislazione comunitaria e quali sono i metodi applicativi in linea con le indicazioni in base alle quali il fention non rappresenterebbe un rischio di neurotossicità ritardata per gli esseri umani?

La Commissione può confermare che a tutt'oggi il fention non è stato inserito nell'elenco della Comunità di sostanze attive accettate riportato nell'Allegato I della Direttiva del Consiglio 91/414/CEE² del 15 luglio 1991 e che pertanto la Commissione può a sua discrezione inserirlo nell'elenco nella misura in cui sussistono dei dubbi sui rischi per gli uccelli e altri animali e piante selvatiche?

Relativamente al principio di precauzionalità, la Commissione afferma che 'un prodotto per la protezione delle piante può essere autorizzato esclusivamente a condizione che venga dimostrato, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, che i relativi residui e impiego, conseguentemente all'applicazione in linea con una corretta prassi di protezione delle piante, non hanno effetti nocivi sulla salute degli esseri umani e degli animali né un impatto inaccettabile sull'ambiente.'

Visto che, per ammissione della stessa Commissione, i rischi per gli uccelli derivanti dall'impiego proposto del fention sono incerti, perché la Commissione non ha fatto appello in questo caso al principio di precauzionalità?

¹ GU C ...

² GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.